DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 5

Forniture e appalti pubblici

L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, salvi gli articoli 3, 31, comma 1, 35, 36 e 37, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994. In data 1 gennaio 1995 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4". Sono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici i casi contemplati dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Sino al termine di cui al comma 1 e' sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. E' abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Sino al 31 dicembre 1994 si applicano le norme previgenti all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali".

Versione in vigore dal 1 agosto 1994, non più in vigore dal 1 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
Estremi	Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ripresa-delle-attivita-imprenditoriali-478-1994/art-5-forniture-e-appalti-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it